

Codice Penale

C.p. art. 609-decies. Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

609-decies. Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli [articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies](#) commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto [dall'articolo 609-quater](#), il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni ⁽¹⁾.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato prima dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 228 del 2003](#) era il seguente: «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli [articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies](#) commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto [dall'articolo 609-quater](#), il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla [legge n. 269 del 1998](#) era il seguente: «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli [articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies](#) commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto [dall'articolo 609-quater](#), il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.».

⁽²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).